# **UNIRELAB S.R.L.**

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SS.MM.II.

APPROVATO CON DETERMINA N. 244 DEL 17 LUGLIO 2020

#### **INDICE**

Premesse

# CAPO I Principi generali

	1 4	T	11. 1
Artico	lo I -	– Fina	lita

Articolo 2 – Programmazione

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Articolo 4 – Responsabile del Procedimento

Articolo 5 – Forme di acquisizione ed affidamento

Articolo 6 – Soglie e divieti di frazionamento

Articolo 7 – Determinazione del base d'asta ed adeguamento dei prezzi

Articolo 8 – Mercato elettronico e Piattaforma telematica di negoziazione

Articolo 9 – Criteri di scelta del contraente e procedimento di gara

Articolo 10 – Commissione giudicatrice

Articolo 11 – Requisiti di partecipazione e loro verifica

# CAPO II Procedure di affidamento

Articolo 12 – Determina a contrarre o atto equivalente

# Sezione I - Servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000

Articolo 13 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

Articolo 14 – Garanzie

# Sezione II - Servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria.

Articolo 15 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

Articolo 16 – Perfezionamento del contratto

Articolo 17 - Affidamenti di lavori e concessioni "sotto soglia"

Articolo 18 - Esecuzione contrattuale e verifica delle prestazioni

Articolo 19 – Garanzie

# CAPO III DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Articolo 20 – Pubblicità

Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 22 – Verifica della prestazione

### **CAPO IV**

# MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA

Rev.: **1** Pag. **2** di **18** 

### **UNIRELAB S.R.L.**

# REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA

### **COMUNITARIA**

Articolo 23 – Premessa

Articolo 24 – Indagine di mercato

Articolo 25 – Albo fornitori

# CAPO V SPESE DI ECONOMATO

Articolo 26 – Spese economali ammissibili

CAPO VI Disposizioni finali

Articolo 27 – Rinvio

Articolo 28 – Entrata in vigore

Rev.: 1 Pag. 3 di 18

### **COMUNITARIA**

#### Premesse

UNIRELAB S.R.L Unipersonale (di seguito anche "Società" o "Unirelab") è società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Dal 2003 si occupa di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche.

La Società opera principalmente nel settore medico veterinario, in particolar modo sul controllo delle sostanze proibite grazie alla qualità dei suoi laboratori di Tossicologia Forense Veterinaria e Tossicologia Umana, e sull'identificazione di parentela con il laboratorio di Genetica Forense Veterinaria.

Quale società interamente partecipata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Unirelab è tenuta all'osservanza delle norme del d.lgs. n. 50/2016 laddove espleta affidamenti di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alle soglie comunitarie, come indicate all'interno dell'art. 35, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

I contratti di valore stimato inferiore alle soglie di cui al comma precedente vengono affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50/2016 devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Unirelab non potrà limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

# CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di acquisizione, affidamento ed esecuzione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da affidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del richiamato d.lgs. 50/2016, nonché in conformità alle Linee Guida n. 4, di attuazione del predetto d.lgs. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.
- 2. Le acquisizioni sottosoglia di beni e servizi sono volte ad assicurare il normale funzionamento di Unirelab tenuto conto delle esigenze correlate alla sicurezza, alla regolarità del servizio espletato, alle necessità dell'utenza e concernono tutte le attività svolte da Unirelab stessa.
- 3. Tutti gli interventi devono essere realizzati in armonia con i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza: in particolare l'affidamento e l'esecuzione di appalti di servizi e forniture, ai sensi del presente Regolamento, garantiscono la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei richiamati principi.
- 4. È facoltà di Unirelab di effettuare gli acquisti sottosoglia mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip s.p.a. o a mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza qualificate.

Rev.: **1** Pag. **4** di **18** 

# Art. 2 – Programmazione

- 1. Unirelab adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
- 2. Si applica, in quanto compatibile anche con la natura giuridica della Società, quanto previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 50/2016.

# Art. 3 – Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli acquisti sotto soglia di lavori, servizi e forniture individuati nei successivi articoli del presente regolamento, purché rientranti nei limiti di importo fissati al successivo art. 6 del presente Regolamento.

# Art. 4 – Responsabile del Procedimento

- 1. Unirelab per ogni affidamento individua, tra i propri dipendenti, in conformità alla natura e alla tipologia dei servizi o delle forniture sotto soglia da effettuare, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale sono attribuite le funzioni previste dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, oltre che quelle previste dal presente Regolamento.
- 2. Il R.U.P., oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e dalle indicazioni generali delle Linee Guida, nello svolgimento delle proprie attività:
  - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di servizi e forniture;
  - b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
  - c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione degli interventi;
  - d) coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, laddove necessaria, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
  - e) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
  - f) provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di propria competenza.
- 3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta o un preventivo.
- 4. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo di ogni intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi di realizzazione programmati e ai costi preventivati, alla qualità richiesta per la prestazione, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute del lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra norma di legge.
- 5. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento può proporre alla Società di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
- 6. Nel caso in cui l'organico di Unirelab presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri

Rev.: **1** Pag. **5** di **18** 

### **COMUNITARIA**

del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del d. lgs. 50/2016, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

- 7. Oltre alla nomina del RUP, con proprio provvedimento l'Amministratore, manifesta anche la volontà di stipulare un contratto, individuando:
  - a) le modalità di acquisizione dei beni e dei servizi, secondo quanto disposto dal presente Regolamento;
  - b) l'ammontare della spesa nel rispetto dei limiti di cui al presente Regolamento;
  - c) la disponibilità finanziaria e la prenotazione del relativo stanziamento di costo.
- 8. In caso di mancata nomina, assume il ruolo di RUP l'Amministratore della Società.
- E quant'altro ritenga necessario.
- 9. Il RUP si avvale del supporto tecnico-amministrativo del RUA (Responsabile Ufficio Acquisti).

# Art. 5 - Forme di acquisizione ed affidamento

- 1. L'affidamento delle forniture, dei lavori e delle concessioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornate con i recenti provvedimenti della Commissione Europea, può essere effettuato con le modalità indicate nell'art. 36 del medesimo decreto legislativo.
- 2. I beni e i servizi acquisiti ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non possono comportare una spesa superiore all'importo fissato dalle vigenti norme in materia di forniture pubbliche, attualmente pari a € 214.000,00 oltre IVA; tale soglia viene adeguata in relazione alle periodiche modifiche apportate dall'Unione Europea.
- 3. L'importo per i lavori e le concessioni affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c- bis), del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.lgs. n. 32/2019 convertito in legge n. 55/2019 non può essere superiore a € 1.000.000,00 oltre IVA; tale soglia viene adeguata in relazione alle periodiche modifiche apportate dall'Unione Europea.

### Art. 6 – Soglie e divieti di frazionamento

- 1. Le acquisizioni di servizi e forniture per le quali è applicabile il seguente regolamento sono quelle di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 periodicamente ed automaticamente aggiornate ai sensi dello stesso art. 35, comma 3.
- 2. Il calcolo del valore stimato degli appalti è sempre da intendersi basato sul totale pagabile, IVA esclusa. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ed è comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo relativo al contratto.
- 3. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del procedimento, inclusi eventuali oggettive esigenze di segretezza delle attività del laboratorio nei confronti degli operatori del settore.
- 4. Per le altre modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rimanda all'art. 35 del d. lgs. n. 50/2016.

Rev.: **1** Pag. **6** di **18** 

### **COMUNITARIA**

5. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario (c.d. quinto d'obbligo) ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

# Art. 7 – Determinazione del base d'asta ed adeguamento dei prezzi

- 1. La stima dell'importo da porre a base di gara deve avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo scaturenti dalla consultazione dello storico della Società e, in caso di impossibilità, sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.
- 2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

### Art. 8 – Mercato elettronico e Piattaforma telematica di negoziazione

- 1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario può essere espletata attraverso il M.E.P.A., tramite confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di trattativa diretta, ordini diretti o richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
- 2. Per le acquisizioni, tramite i cataloghi M.E.P.A, di importo inferiore al limite di € 40.000,00= si procede seguendo discrezionalmente tre modalità:
  - a. Trattativa Diretta: modalità di negoziazione semplificata che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico, può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione). Viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:
    - Affidamento Diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettere a) D. Lgs. n. 50/2016;
    - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria);
  - b. Ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione, senza alcun tipo di negoziazione;
  - c. Acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.). Essa potrà essere utilizzata anche come indagine di mercato e acquisizione di preventivi finalizzata all'affidamento diretto.
- 3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo pari o superiore a € 40.000,00= ed inferiori al limite della soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta (r.d.o.), da inoltrare e/ o indagine di mercato con richiesta di preventivo ad almeno 5 (cinque) operatori presenti sul M.E.P.A., se esistenti in tal numero. Per i lavori secondo quanto previsto dall'art. 36, c. 2, d.lgs. 50/2016.

Rev.: **1** Pag. **7** di **18** 

### **COMUNITARIA**

- 4. Gli operatori economici da invitare devono essere individuati sulla base di indagini di mercato da effettuarsi secondo le modalità più idonee in relazione alla tipologia del bene o del servizio da acquisire o dei lavori da realizzare o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e del criterio di rotazione degli inviti.
- 5. Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e firma digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), la procedura di acquisto di beni e servizi di cui al presente Regolamento può essere interamente gestita con sistemi telematici in uso alla Società, garantendo la parità di accesso agli operatori economici.
- 6. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis del citato decreto (art. 36 comma 6-ter del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

### Art. 9 – Criteri di scelta del contraente e procedimento di gara

- 1. L'affidamento può essere aggiudicato in base ad uno dei seguenti criteri: minor prezzo e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. L'art. 36, comma 9-bis, infatti prevede che "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".
- 3. E' facoltà, dunque, della stazione appaltante scegliere il tipo di criterio da applicare ad esclusione dei casi indicati all'art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto aualità/prezzo:
  - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
  - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
  - c) b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".
- 4. Nell'ipotesi di procedura da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, il Responsabile del Procedimento, coordinato dal Responsabile Ufficio Acquisti, procederà all'esame della documentazione tecnica presentata dai soli operatori economici ammessi alla fase successiva della gara onde verificare la conformità delle offerte presentate ai requisiti obbligatori fissati dal Capitolato Speciale di Appalto e/o dalla lettera di invito.

### Art. 10 – Commissione giudicatrice

- 1. Quando il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente è quello del minor prezzo, l'espletamento delle operazioni di gara relative all'apertura e alla valutazione della documentazione amministrativa e della documentazione economica è demandato di norma al Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato dal Responsabile Ufficio acquisti e/o dall'organico amministrativo.
- 2. E' facoltà della Società individuare, in alternativa al RUP, un apposito Seggio di gara ad hoc. In tal caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Rev.: **1** Pag. **8** di **18** 

- 3. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le operazioni di gara sono affidate:
  - a) relativamente alla fase inerente all'apertura e la valutazione della documentazione amministrativa, al RUP ovvero all'individuato Seggio di gara;
  - b) per quanto attiene le fasi di apertura e valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
- 4. La Commissione giudicatrice sarà costituita secondo quanto previsto all'art. 77 del d. lgs. 50/2016. A tal riguardo, sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.
- 5. Nelle more dell'attivazione dell'Albo dei Commissari presso l'ANAC, l'individuazione del Presidente e dei Commissari che faranno parte delle Commissione giudicatrice dovrà avvenire internamente a Unirelab, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla medesima.

# Art. 11 - Qualificazione

- 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, 37 e 38 del d. lgs. 50/2016, Unirelab, per poter procedere autonomamente agli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovrà obbligatoriamente conseguire adeguata qualificazione in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, saranno definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'art. 38 del d. lgs. 50/2016, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione.
- 3. Il decreto definirà, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entrerà in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
- 4. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del d. lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.).

### Art. 12 - Requisiti di partecipazione e loro verifica

- 1. Gli operatori economici non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016.
- 2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale, di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del d. lgs. 50/2016, nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del d. lgs. 50/2016.
- 3. I requisiti e le capacità richiesti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e devono risultare adeguati e, comunque, non eccessivi

Rev.: **1** Pag. **9** di **18** 

- rispetto alle esigenze della Società, commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità dell'appalto ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi.
- 4. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento sottosoglia, superiori a euro 5.000, gli operatori economici devono produrre una dichiarazione contenente le proprie informazioni relativamente ai dati generali e al possesso dei requisiti richiesti dalla Società, attraverso la compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE).
- 5. Con riferimento alla verifica dei requisiti, al fine di assicurare celerità alle procedure negoziate, la stessa avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La Società può estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
- 6. Le verifiche sul possesso dei requisiti saranno espletate, a cura della Società, nelle procedure per le quali vi è l'obbligo normativo, unicamente attraverso il sistema AVCPass (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici), secondo le modalità rese note dalla stessa Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi A.N.AC.). E' facoltà di Unirelab di utilizzare il sistema AVCPass anche nelle procedure esentate dall'obbligo di utilizzo dello stesso, come previsto nella deliberazione ANAC n. 157/2016.

# CAPO II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

# Art. 13 – Determina a contrarre o atto equivalente

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, Unirelab, in conformità ai propri ordinamenti, decreta o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la Società normalmente procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

# Sezione I Servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000

### Art. 14 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

- 1. Con riferimento ai servizi e alle forniture di importo inferiore ad euro 40.000 si potrà procedere su determinazione del R.U.P. all'affidamento diretto, previa preventiva acquisizione di autorizzazione alla spesa in base all'ordinamento interno della Società.
- 2. L'affidamento diretto può espletarsi anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, attraverso richiesta di preventivo anche ad una sola ditta da parte del RUP, interpellando direttamente l'operatore economico per l'acquisizione, a prezzo di mercato, di quanto necessario per il perseguimento dei fini della Società e procedendo all'emissione di apposito ordine.
- 3. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà, per il RUP, di acquisire più preventivi, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi. In tal caso l'onere motivazionale relativo all'economicità è da intendersi soddisfatto dalla comparazione di due o più preventivi.
- 4. Si potrà prescindere, comunque, dalla richiesta di preventivi nei casi di:
  - nota specificità ed unicità della prestazione da acquisire in relazione alle caratteristiche del mercato:
  - indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla Società.

Rev.: **1** Pag. **10** di **18** 

#### COMUNITARIA

- 5. L'affidamento diretto deve rispettare, in ogni caso, i principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, attraverso l'utilizzo di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare tali affidamenti, chiarendo con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse.
- 6. In alternativa all'utilizzo dell'elenco di cui al comma precedente, il rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento sarà garantito attraverso l'espletamento di indagini di mercato da effettuarsi, a cura del RUA, mediante ricerche di mercato tramite internet o attingendo dall'elenco di fornitori presenti nel Mercato Elettronico delle P.A., o il proprio albo fornitori, o utilizzando altri strumenti similari, anche gestiti da altre centrali di committenza di riferimento.
- 7. Il contenuto della determina a contrarre o atto equivalente di cui all'articolo 13 del presente Regolamento può essere semplificato nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.
- 8. In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro è sufficiente, a valere come stipula di contratto, una corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

# Art. 15 – Garanzie per procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa

- 1. Per l'affidamento diretto delle forniture di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, di norma, non è dovuta la cauzione provvisoria né quella definitiva.
- 2. Per l'affidamento delle forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, la cauzione definitiva può essere limitata al 5% del corrispettivo contrattuale, ove trattasi di fornitura non particolarmente complessa.
- 3. Per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, la cauzione definitiva è calcolata secondo l'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 4. La disciplina sulle garanzie è contenuta negli articoli 93 e 103 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 5. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

# Sezione II

Servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria.

# Art. 16 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

- 1. In applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 37, comma 2, del d. lgs. 50/2016, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, preliminarmente, la Società, purché in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, ovvero in caso di carenza di adeguata qualificazione, la Società opera ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, o procede con le modalità di cui ai commi successivi del presente articolo.
- 2. Gli appalti per servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria sono affidati, di norma, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di

Rev.: **1** Pag. **11** di **18** 

### **COMUNITARIA**

- indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- 3. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei servizi e delle forniture da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento invitando tutti i soggetti che manifesteranno interesse.
- 4. Nelle ipotesi in cui la Società decida di far ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79 del d.lgs. 50/2016, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del predetto decreto legislativo possono essere ridotti fino alla metà e si applica quanto statuito dall'art. 36, comma 9, sempre lì contenuto.
- 5. Le imprese saranno simultaneamente invitate a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata a mezzo di pec; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.
- 6. La lettera d'invito dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) luogo di esecuzione e oggetto dell'appalto;
  - b) descrizione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni o del bene;
  - c) importo previsto a base d'asta, al netto IVA, con indicazione degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, i termini e le modalità di pagamento;
  - d) garanzie richieste;
  - e) termine di presentazione delle offerte (almeno quindici giorni dall'invio dell'invito, salva riduzione dei termini in caso di urgenza);
  - f) periodo di giorni di validità delle offerte stesse;
  - g) termine per l'esecuzione della prestazione o fornitura del bene;
  - h) criterio di aggiudicazione prescelto ed elementi di valutazione (nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
  - i) previsione e misura delle eventuali penali;
  - l) obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità, e di tenere indenne e manlevata la Società da e contro qualsivoglia conseguenza negativa;
  - m) requisiti soggettivi, di partecipazione e di esecuzione, richiesti all'operatore economico e indicazione della documentazione richiesta da prodursi per il tramite del DGUE;
  - n) modalità di svolgimento della gara.
- 7. Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche delle prestazioni o dei prodotti, è predisposto un capitolato tecnico da allegare alla documentazione di gara.
- 8. Nella determinazione dell'importo a base di gara il RUP si avvale dei dati consuntivi di precedenti servizi o forniture, delle rilevazioni dei prezzi di mercato, nonché di eventuali tariffari di riferimento.
- 9. Le offerte degli operatori economici devono secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.
- 10. Al termine della procedura è dichiarata la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente. La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'Amministratore, secondo l'ordinamento interno della Società, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Decorsi inutilmente tale termine, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti.

### Art. 17 - Affidamenti di lavori e concessioni "sotto soglia"

Rev.: **1** Pag. **12** di **18** 

### **COMUNITARIA**

- 1. L'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei lavori e concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 secondo le seguenti modalità:
- a) per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori o per i lavori in amministrazione diretta (art. 36 comma 2, lettera a);
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 per i lavori, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, (art. 36 comma 2, lettera b). I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno venti operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- e) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

### Art. 18 – Esecuzione contrattuale e verifica delle prestazioni

- 1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, nei casi di urgenza, se ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 32, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici.
- 2. L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto o il Responsabile Ufficio Acquisti, il quale avrà il compito di inoltrare il contratto all'operatore economico mettendo per conoscenza il RUP e il responsabile dell'esecuzione del contratto.
- 3. Per i lavori di importo pari o inferiore ad € 1.000.000,00 e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, tale controllo è attestato dal certificato di regolare esecuzione, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (art. 102, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016).
- 4. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

### Art. 19 – Garanzie

- 1. Di norma l'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
- 2. Gli affidatari sono tenuti a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Rev.: **1** Pag. **13** di **18** 

3. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

# CAPO III DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

### Art. 20 – Pubblicità

- 1. Qualora la scelta del contraente venga effettuata attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e attraverso procedura negoziata, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento va pubblicato sul profilo del committente e deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- 2. Per le ipotesi di utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica, i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, con gli effetti decorrenti dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. Fino alla effettiva attivazione della piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
- 3. A prescindere dalla procedura utilizzata, si applicano gli obblighi di trasparenza individuati e disciplinati dall'art. 29 del d. lgs. 50/2016, nonché quanto previsto dalle normative speciali in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e s.m.i.) e in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

# Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. I contratti, in qualsiasi forma adottati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i., devono riportare:
  - l'impegno dell'affidatario a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale Unirelab deve effettuare i pagamenti;
  - l'assunzione da parte dell'affidatario di tutti gli obblighi di cui alla sopracitata legge nell'esecuzione
    del contratto stesso, pena la nullità assoluta, nonché la previsione di risoluzione nel caso in cui le
    transazioni effettuate vengano svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o
    postale, o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - l'assunzione da parte dell'affidatario di prevedere tali obblighi nei confronti di subappaltatori e dei subcontraenti facenti parte della filiera delle imprese;
  - l'impegno dell'affidatario di inserire in fattura il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico Progetto (CUP), relativo all'appalto aggiudicatosi.

### Art. 22 – Verifica della prestazione

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, mediante le verifiche secondo le norme stabilite nell'accordo.

Rev.: **1** Pag. **14** di **18** 

### **COMUNITARIA**

- 2. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento, su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.
- 3. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e al totale svincolo della cauzione prestata dall'esecutore.
- 4. Si applica l'articolo 216, comma 16, del d. lgs. 50/2016.

# CAPO IV MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA

### Art. 23 – Premessa

- 1. Unirelab individua gli operatori economici da invitare alle proprie procedure di gara sotto soglia attraverso:
  - a) la conduzione di indagini di mercato;
  - b) l'utilizzo di un elenco dei fornitori.

# Art. 24 - Indagine di mercato

- 1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
- 2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 3. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 4. Unirelab, a tal fine, pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 5. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione.
- 6. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, Unirelab seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa vigente, sulla base dei criteri, che di volta in volta, in base alla tipologia e alla complessità dell'affidamento saranno definiti nella determina a contrarre ovvero nell'atto equivalente.
- 7. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Società può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, la Società rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Rev.: **1** Pag. **15** di **18** 

### **COMUNITARIA**

- 8. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
- 9. La Società può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 10. La Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del d. lgs. 50/2016.

### Art. 25 – Albo fornitori

- 1. Unirelab può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, nel rispetto dei principi del Trattato CE a tutela della concorrenza e del D. Lgs. 50/2016, provvedendo alla costituzione, tenuta ed aggiornamento di un Albo Fornitori aziendale.
- 2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, fermo restando la possibilità da parte dell'operatore economico di richiedere in qualsiasi momento di essere iscritto all'albo fornitore. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità.
- 3. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice del Contratti Pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
- 4. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure, facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte della Società allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.
- 5. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
- 6. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Società rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
- 7. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, prevedendo la revisione dell'elenco, con cadenza almeno annuale.
- 8. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
- 9. Verranno esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della Società, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa; hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; si siano resi responsabili di false dichiarazioni; non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione.

Rev.: **1** Pag. **16** di **18** 

10. Si rinvia per la procedura di iscrizione all'Albo Fornitore pubblicato sul sito della società.

# CAPO V SPESE DI ECONOMATO

### Art. 26 - Spese economali ammissibili

- 1. Sono considerate spese economali tutte quelle spese che, per motivi di urgenza e/o snellezza operativa, ovvero per prassi commerciale, non soggiacciono agli obblighi dettati dalla legge e sono contenute entro il limite, per ciascun acquisto, previsto dalla legislazione antiriciclaggio.
- 2. Gli acquisti di eguale natura devono essere ricompresi in un unico oggetto e non possono essere artificiosamente separati.
- 3. Ogni spesa economale deve essere debitamente autorizzata. Sono da considerare spese economali le seguenti:
  - oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
  - acquisizione di carte, valori bollati, di generi di monopolio di stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
  - spese postali;
  - acquisti di modesta entità, nel limite, ove consentito di € 1.000,00 al netto di IVA per singolo acquisto, quando è richiesto il pagamento in contanti o con carta di credito;
  - pagamenti in contrassegno tramite corriere per beni e servizi preventivamente autorizzati dalla Direzione;
  - iscrizione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, riunioni ed altre manifestazioni culturali nell'interesse della Società;
  - spese di trasporto;
  - spese di rappresentanza dell'Azienda;
  - pubblicazione bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché il pagamento della tassa di gara;
  - spese relative a imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
  - spese per manutenzioni a immobili, impianti, mobili, attrezzature e automezzi, nonché il pagamento delle tasse di proprietà, assicurazioni RC sugli automezzi aziendali;
  - stampanti, cancelleria e affini;
  - spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l'acquisto di pubblicazioni di carattere tecnicoscientifico-amministrativo ed analoghe;
  - acquisto di carburanti e lubrificanti per rifornimenti;
  - forniture rientranti nelle spese minute;
  - materiale di supporto informatico di vario genere (banche dati ecc.), abbonamenti a periodici;
  - materiali di consumo di qualsiasi tipo;
  - spese di viaggio del personale dipendente;
  - altre spese minute necessarie per assicurare, in caso di necessità ed urgenza, il regolare funzionamento dei laboratori e dell'ufficio della Società.

4. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 1.000,00 a netto di IVA. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita dell'Amministratore Unico, per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza.

Rev.: **1** Pag. **17** di **18** 

### **COMUNITARIA**

- 5. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.
- 6. La liquidazione delle spese di cui al suddetto elenco può avvenire per contanti, carta di credito e con ogni altro mezzo ammesso, da parte dell'Amministratore Unico o un suo delegato.

# CAPO VI Norme Transitorie e Finali

### Art. 27 - Rinvio

- 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il D. Lgs.50/2016 e la normativa vigente di settore.
- 2. Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.

### Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul profilo di Unirelab nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Rev.: **1** Pag. **18** di **18**